



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 92 del 14/08/2003

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE AGRICOLTURA 29 luglio 2003, n. 717

Disposizioni applicative della Deliberazione di Giunta regionale n. 2154 del 23 dicembre 2002 e n. 970 dell'1 luglio 2003 riguardanti "Modalità per l'istituzione e la tenuta degli Albi dei vigneti a denominazione di origine (D.O.) e degli Elenchi delle vigne a indicazione geografica tipica (IGT)".

L'anno 2003 addì 29 del mese di luglio in Bari, nella sede del Settore Agricoltura presso l'Assessorato all'Agricoltura, Alimentazione, Foreste, Caccia e Pesca - Lungomare Nazario Sauro n. 45-47.

Il dirigente dell'Ufficio Produzioni Arboree, sig.a Maria Gianna Guglielmi sulla base dell'istruttoria espletata dal medesimo;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio del 17/05/99, relativo alla nuova Organizzazione Comune del Mercato Vitivinicolo e, in particolare, l'art. 16 concernente la istituzione dell'inventario viticolo;

VISTO il Reg. (CE) n. 1227/00 della Commissione del 31/05/00, che stabilisce le modalità di applicazione del citato regolamento (CE) n. 1493/99, e, in particolare l'articolo 19 concernente l'inventario viticolo;

VISTA la legge 1/02/92 n. 164, pubblicata nella G.U. della Repubblica Italiana n. 39 del 12/02/92, concernente la "Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini";

VISTO l'accordo tra il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la determinazione dei criteri per l'istituzione e l'aggiornamento degli albi D.O. e degli Elenchi delle vigne a Indicazione Geografica Tipica (IGT), in attuazione dell'art. 5 del decreto ministeriale 27 marzo 200, che prevede, in particolare per i termini di presentazione delle domande di iscrizione o variazioni di iscrizioni delle unità vitate allo specifico albo e/o elenchi delle vigne il termine non perentorio del 30 aprile, lasciando alle Regioni la possibilità distabilire eventualmente altri termini da rendersi noti mediante pubblicazioni sui propri bollettini ufficiali;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2154 del 23 dicembre 2002 "Modalità per l'istituzione e la tenuta degli Albi dei vigneti a Denominazione di Origine (D.O.) e degli Elenchi delle vigne a Indicazione Geografica Tipica (IGT), con la quale la Regione Puglia ha, tra l'altro, adottato le modalità per l'istituzione e la tenuta degli Albi dei vigneti a D.O. e degli Elenchi delle vigne a IGT, elaborate sulla base del D.M: 27 marzo 2001 e dell'Accordo Ministero delle Politiche Agricole e le Regioni del 25/07/2002 e affidando alle camere di Commercio della Puglia la tenuta, la gestione e la revisione degli Albi e degli Elenchi di cui sopra mediante convenzione;

VISTA la convenzione tra la Regione Puglia e Unioncamere della Puglia per l'istituzione e la tenuta degli

Albi dei vigneti a Denominazione di Origine (D.O) e degli Elenchi delle vigne a Indicazione Geografica Tipica (IGT), sottoscritta in data 27/02/03 e repertoriata al n. 6114;

VISTO l'articolo 4 della suddetta convenzione (Obblighi tra le parti) che prevede che l'Ente Regione in prima applicazione si impegna a consentire l'accesso informatico alle dichiarazioni delle superfici vitate presentate dai produttori all'AGEA, relativamente alla parte che riguarda i vigneti a D.O.C., D.O.C.G: e IGT;

CONSIDERATO che la Regione Puglia non ha potuto ottemperare a quanto previsto dal succitato articolo 4 della convenzione, in seguito al mancato completamento, da parte dell'AGEA, della predisposizione degli accessi informatici alla banca dati centrale AGEA, dove sono contenute tutte le informazioni del potenziale viticolo, specifici per le Camere di Commercio, che consentirebbe l'accesso e la modifica dei dati previsti dalla convenzione;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 970 del 01/07/2003 "DGR n. 2154 del 23 dicembre 2002 - modalità per l'istituzione e la tenuta degli Albi dei vigneti a Denominazione di Origine (D.O.) e degli Elenchi delle vigne a Indicazione Geografica Tipica (IGT). Sospensione termine di denuncia dei vigneti a D.O.C. e I.G.T.", con la quale, tra l'altro, si è incaricato il dirigente del Settore Agricoltura di adottare il provvedimento per la fissazione dei nuovi termini di presentazione delle domande di iscrizioni/variazioni dei vigneti agli Albi a D.O. e/o agli Elenchi delle vigne a IGT e per l'adozione della relativa modulistica, nonché quella inerente alla rivendicazione delle produzioni a D.O. e IGT.

CONSIDERATO che è necessario disciplinare in modo organico e dettagliato le procedure per la iscrizione e la tenuta degli Albi dei vigneti a Denominazione di Origine (D.O.) e degli Elenchi delle vigne a Indicazione Geografica Tipica (IGT), semplificando le stesse, nonché di porre a regime tutto il sistema informatico;

CONSIDERATO che per l'istituzione dei nuovi Albi a D.O. e degli Elenchi delle vigne a IGT è necessario disporre di ulteriore tempo al fine di consentire alle Camere di Commercio della Puglia di confrontare i dati presenti negli Albi camerali e nelle denunce delle uve con i dati dichiarati nella dichiarazione delle superfici vitate;

PERTANTO SI PROPONE l'approvazione degli allegati 1) e 2), composti complessivamente da n. 11 fogli, parte integrante del presente provvedimento, che modificano ed integrano le modalità procedurali, per le iscrizioni negli Albi dei vigneti per i vini a D.O. e nell'Elenco delle vigne per i vini a Indicazione Geografica Tipica (IGT).

Si precisa che le disposizioni di cui al presente provvedimento decorrono dalla campagna vendemmiale 2004/2005, fermo restante le norme transitorie per la campagna 2003/2004 emanate dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con decreto in corso di pubblicazione.

Adempimenti contabili (di cui alla L.R. 28/01 e successive modifiche ed integrazioni)

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata odi spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel pieno rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento predisposto ai fini

dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Settore, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile Il Responsabile
del Procedimento dell'Ufficio
Per. Agr. Vito Pavone Sig.a Maria Gianna Guglielmi

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AGRICOLTURA

- VISTA la proposta del Dirigente dell'Ufficio dell'Ufficio produzioni Arboree e la relativa sottoscrizione;
- VISTO il D.L.r. n. 29 del 03/02.1993 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la legge regionale n. 7/97 del 04.02.1997;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/1998 che detta le direttive per la separazione dell'attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;

- RITENUTO per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;

DETERMINA

di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;

di approvare gli allegati 1) e 2), composti complessivamente da n. 11 fogli, parte integrante del presente provvedimento, , che modificano ed integrano le modalità per le iscrizioni negli Albi dei vigneti per i vini a D.O. e nell'Elenco delle vigne per i vini a Indicazione Geografica Tipica (IGT) e la relativa rivendicazione delle produzioni;

di stabilire che le presenti disposizioni decorrono dalla campagna vendemmiale 2004/2005, fermo restante le norme transitorie per la campagna 2003/2004 emanate dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con decreto in corso di pubblicazione.

di incaricare il dirigente dell'Ufficio Produzioni Arboree di inviare copia del presente provvedimento e dei relativi allegati all'Ufficio del Bollettino della Regione Puglia per la sua pubblicazione nel B.U.R.P: ai sensi dell'art. 6 - lettera g - della L.R. 13/94;

di dare atto di quanto riportato nella sezione degli "Adempimenti contabili";

di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il presente atto, composto da n 4 facciate e da due allegati 1) e 2) , composti complessivamente da n. 11 fogli, è redatto in duplice originale, di cui n. 1 originale sarà inviato al settore Segreteria Giunta Regionale e l'altro sarà acquisito agli atti di questo Assessorato.

Copia sarà inviata all'Assessore all'Agricoltura, mentre non si invia al Settore Ragioneria in quanto non vi sono adempimenti contabili.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nell'albo istituito presso il Settore Agricoltura.

Il Dirigente del Settore
Dr. Matteo Antonicelli

ALLEGATO 1)

REGIONE PUGLIA

Disposizioni applicative della Deliberazione di Giunta regionale n.2154 del 23 dicembre 2002 e n. 970 del 01 luglio 2003 riguardanti "Modalità per l'istituzione e la tenuta degli Albi dei vigneti a Denominazione di Origine (D.O.) e degli Elenchi delle vigne a Indicazione Geografica Tipica (IGT).

1. Fonti normative e provvedimenti amministrativi

- Reg. CE n. 1493/99 relativo alla organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
- Reg. Ce n. 1227/00 applicativo della Commissione;
- Legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante "Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini", che agli articoli 14 e 15 detta disposizioni per la denuncia delle superfici "vitate" e la costituzione degli albi dei vigneti DOCG, DOC e degli elenchi delle vigne IGT, ed all'art. 16 detta disposizioni sulla denuncia di produzioni delle uve e della produzione generale vitivinicola;
- Circolare n. 5 del Ministro delle politiche agricole e forestali del 19 luglio 1996, recante modalità di rivendicazione dei vini ad indicazione geografica tipica;
- Decreto 23 marzo 1999 del Ministro delle politiche agricole e forestali , concernente l'adozione della modulistica per l'aggiornamento dello schedario viticolo nazionale, la gestione del potenziale viticolo, la verifica delle superfici vitate indicate nelle dichiarazioni vitivinicole annuali e l'iscrizione delle superfici vitate nell'albo DOCG, DOC e nell'elenco delle vigne IGT, la tenuta e l'aggiornamento degli stessi;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 27 marzo 2001 che ha stabilito nuove modalità di gestione e tenuta dell'Albo dei vigneti e dell'Elenco delle vigne e norme aggiuntive;
- Accordo conferenza stato regioni del 25 luglio 2002 che ha stabilito le modalità di gestione anche informatica degli albi dei vigneti e degli elenchi delle vigne;
- Delibera n.2154 del 23 dicembre 2002 della Giunta regionale della Puglia con cui sono state determinate le modalità di istituzione, gestione e tenuta, avvalendosi delle Camere di Commercio, degli Albi dei vigneti a Denominazione di Origine (D.O.) e degli elenchi delle vigne a Indicazione Geografica Tipica (IGT).
- Delibera di Giunta Regionale n. 970 del 01/07/2003 "DGR n. 2154 del 23 dicembre 2002 modalità per l'istituzione e la tenuta degli Albi dei vigneti a Denominazione di Origine (D.O.) e degli Elenchi delle vigne a Indicazione Geografica Tipica (IGT). Sospensione termine di denuncia dei vigneti a D.O.C. e I.G.T.", con la quale, tra l'altro, si è incaricato il dirigente del Settore Agricoltura di adottare il provvedimento per la fissazione dei nuovi termini di presentazione delle domande di iscrizioni/variazioni dei vigneti agli Albi a D.O. e/o agli Elenchi delle vigne a IGT e per l'adozione della relativa modulistica, nonché quella inerente alla rivendicazione delle produzioni a D.O. e IGT.

Considerata la necessità per gli uffici periferici della Regione Puglia e le Camere di Commercio della Puglia di dotarsi di un apposito regolamento procedurale e della relativa modulistica per l'iscrizione, agli

Albi dei vigneti a Denominazione di Origine (D.O.) e agli elenchi delle vigne a Indicazione Geografica Tipica (IGT), nonché per la relativa denuncia delle uve ai sensi della legge n. 164/92.

Si adottano

le seguenti modalità procedurali per le iscrizioni e variazioni negli Albi dei vigneti per i vini a D.O. nell'Elenco delle vigne per i vini a IGT e relativa rivendicazione delle produzioni, a decorrere dalla campagna vendemmiale 2004/2005, fatto salvo quanto previsto dalla norma transitoria di cui al punto n. 6, del presente allegato, per la campagna vendemmiale 2003 - 2004.

1. Definizioni

Conduttore: La persona fisica o giuridica che esercita l'attività agricola in azienda di cui disponga a titolo legittimo;

Superficie vitata la superficie all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata nelle fasce laterali e nelle testate della superficie realmente esistente al servizio del vigneto, come registrata nella dichiarazione delle superfici vitate. In particolare:

1. La superficie vitata ricadente su una particella catastale è la intera superficie catastale della particella;
2. La superficie ricadente solo su una parte della particella catastale è quella all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata nelle fasce laterali e nelle testate in misura del 50% del sesto di impianto ovvero fino ad un massimo di 3 metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti;
3. La superficie vitata di filari singoli è, per quanto attiene le fasce laterali, fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e sulle testate di metri 3 per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti.

Le eventuali fallanze presenti all'interno della superficie vitata non comportano riduzione ai fini della misurazione della medesima superficie vitata.

In caso di viti sparse il calcolo della superficie netta vitata viene effettuato assumendo una superficie di insistenza media per ceppo di 6 metri quadrati.

Unità vitata Elemento di base della dichiarazione delle superfici vitate- schedario viticolo.

E' definita come una superficie continua coltivata a vite che ricade su una sola particella catastale e che è omogenea per le seguenti caratteristiche: tipo di possesso, destinazione produttiva, irrigazione, tipo coltura, forma di allevamento, sesto di impianto, vitigno (è tuttavia consentita la presenza di vitigni complementari purchè gli stessi non superino il 15% del totale), anno di impianto, etc.

Vigneto E' l'unità di base iscrivibile ad un Albo/ Elenco compatibile con le condizioni previste dal relativo disciplinare di produzione. Può essere costituito da una o più unità vitate

Toponimo di vigna è la possibile qualificazione del vigneto purchè risulti costituito da una unità vitata o da un insieme di unità vitate contigue.

2. Denuncia dei vigneti

2.1 - Iscrizioni/cancellazioni in caso di variazione del potenziale viticolo aziendale

(fascicolo aziendale)

La Giunta regionale con deliberazione n. 2154 del 23 dicembre 2002 ha disciplinato le "Modalità per l'istituzione e la tenuta degli albi dei vigneti a Denominazione di Origine e degli elenchi delle vigne a Indicazione Geografica Tipica" ai sensi della legge n. 164/92.

Il conduttore viticolo che procede a variazioni del proprio potenziale viticolo (ad es. estirpazione, acquisizione/cessione di superfici vitate, cambio di conduzione, esercizio di diritto di reimpianto/nuovo impianto di vigneto, sovrainnesto), relative a vigneti iscritti o da iscrivere agli albi DOC e/o agli elenchi delle vigne IGT, è tenuto a seguire le procedure stabilite per la gestione del potenziale viticolo emanate in ottemperanza della regolamentazione comunitaria (OCM vitivinicolo) e pertanto alla compilazione anche del modello F da inviare agli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura (IPA) competenti per territorio ed a presentare un elaborato planimetrico, redatto da tecnico professionista, indicante l'esatto posizionamento del vigneto interessato.

L'IPA, al termine della procedura relativa all'istruttoria tecnico-amministrativa ed al relativo aggiornamento dello schedario viticolo e della sua base grafica, comunica alla Camera di Commercio competente per territorio, entro 30 giorni, i dati per consentire l'aggiornamento degli albi DOC e/o degli elenchi delle vigne IGT. La Camera di Commercio, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 2154/02, provvede ad attivare le procedure di propria competenza le quali devono concludersi al massimo entro il 30 settembre successivo alla trasmissione dei dati da parte dell'IPA, al fine di consentire al produttore, seppure provvisoriamente, l'utilizzo della denominazione di origine nella campagna vendemmiale in corso.

La Camera di Commercio adotta le stesse procedure di cui sopra per le richieste dei conduttori viticoli presentate, ai sensi del D.M. 27 marzo 2001, tramite la dichiarazione delle superfici vitate (Mod. B1) ai fini dell'iscrizione agli albi DOC e/o elenchi delle vigne IGT.

Allo scopo la Camera di Commercio chiede la conferma di quanto richiesto dal conduttore tramite la dichiarazione delle superfici vitate, e attiva le procedure di propria competenza.

Per l'iscrizione/cancellazione delle superfici vitate agli albi DOC e/o agli elenchi delle vigne IGT, già presenti nello schedario vitivinicolo e che non comportano alcuna variazione del potenziale viticolo aziendale (ad es. iscrizione di un nuovo vigneto, variazione della superficie del vigneto iscritto, variazione dell'iscrizione del vigneto ad un albo e/o elenco delle vigne, cancellazione dell'iscrizione) i conduttori presentano apposita denuncia alla Camera di Commercio competente per territorio, secondo le procedure previste dalla suddetta D.G.R. n. 2154/02 e successive modifiche e/o integrazioni.

2.2 - Iscrizioni/cancellazioni agli albi DOC e/o elenchi delle vigne IGT in caso di non variazione del potenziale viticolo aziendale (fascicolo aziendale).

Per l'iscrizione/cancellazione delle superfici vitate agli albi DOC e/o agli elenchi delle vigne IGT, già presenti nello schedario vitivinicolo e che non comportano alcuna variazione del potenziale viticolo aziendale (ad es. iscrizione di un nuovo vigneto, variazione della superficie del vigneto iscritto, variazione dell'iscrizione del vigneto ad un albo e/o elenco delle vigne, cancellazione dell'iscrizione) i conduttori presentano apposita denuncia, alla Camera di Commercio competente per territorio.

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 2 (denuncia dei vigneti) dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta regionale n. 2154 del 23 dicembre 2002, e successiva convenzione sottoscritta tra la Regione Puglia e Unioncamere - Puglia- in data 27 febbraio 2003, la denuncia dei terreni vitati deve essere redatta, in unico esemplare, a cura dei conduttori interessati su modello unificato, di cui all'allegato 2) da presentarsi, anche per via telematica, tassativamente entro il 30 maggio alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio per avere diritto alla rivendicazione della produzione nella campagna vitivinicola dell'anno in corso.

All'atto del ricevimento della domanda di iscrizione, la Camera di Commercio verifica, tramite accesso

telematico allo schedario vitivinicolo, l'esistenza, l'ubicazione catastale e lo status delle o della unità vitate/a oggetto dell'iscrizione, e dispone i controlli in campo.

La documentazione a corredo della denuncia di iscrizione è la seguente:

- a) titoli di conduzione e/o di possesso regolarmente registrati;
- b) attestazione del versamento dei diritti per ogni modello di iscrizione presentato per l'iscrizione all' Albo e/o Elenco delle vigne a IGT;
- c) marca da bollo in vigore al momento della richiesta;
- d) fotocopia di un documento di riconoscimento;
- e) elaborato planimetrico in caso di iscrizione di parte di unità vitata.

La Camera di Commercio procede all'iscrizione, ancorché provvisoria, rilasciando all'interessato ricevuta dell'avvenuta iscrizione da cui risulti la situazione di iscrizione e le possibili scelte vendemmiali. Inoltre la Camera di Commercio provvede ad aggiornare la parte del fascicolo aziendale inerente alle scelte di iscrizione negli Albi e/o Elenchi effettuate dall'interessato per ogni unità vitata.

Il conduttore che intende apportare delle variazioni all'Albo e/o all'Elenco delle vigne IGT, che non comportano alcuna modifica alla consistenza complessiva dei vigneti iscritti deve presentare domanda alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, entro il 30 maggio, in unico esemplare su modello unificato, di cui all'allegato 2), per avere diritto alla rivendicazione della produzione nella campagna vitivinicola dell'anno in corso.

La documentazione a corredo della denuncia di variazione è la seguente:

- a) titoli di conduzione e/o di possesso regolarmente registrati;
- b) attestazione del versamento dei diritti per ogni modello di iscrizione presentato per l'iscrizione all'Albo e/o Elenco delle vigne a IGT ;
- c) marca da bollo in vigore al momento della richiesta;
- d) fotocopia di un documento di riconoscimento;
- e) elaborato planimetrico in caso di variazione di parte di unità vitata.

3. Controlli

Le Camere di Commercio accertano i requisiti dei vigneti interessati alle iscrizioni/variazioni agli Albi delle D.O. e/o agli Elenchi delle vigne a I.G.T. nel rispetto dei relativi disciplinari di produzione.

Le Camere di Commercio competenti per territorio, attivano i controlli in tempo utile per consentire l'eventuale rivendicazione della produzione nella vendemmia dell'anno in corso.

Per l'accertamento dei requisiti di ciascuna superficie vitata, la Camera di Commercio competente per territorio, può raccogliere in un apposito elenco i tecnici incaricati dell'espletamento dei controlli sui vigneti, anche tenendo conto delle segnalazioni provenienti dagli organismi di cui al comma 4 dell'art.2 dell'allegato A) alla delibera n.2154/02.

Il compenso di detti tecnici è stabilito, in modo omogeneo su tutto il territorio regionale dalle Camere di Commercio., sentito il parere del Comitato di cui al successivo punto 5.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui sopra, le Camere di Commercio si avvalgono delle informazioni contenute nello schedario viticolo e dispongono i controlli in campo secondo le modalità e le procedure stabilite di volta in volta dal Comitato di cui al successivo punto 5.

4. Rivendicazione della produzione a D.O. e IGT

Ai fini della rivendicazione della produzione a D.O. o IGT gli interessati utilizzano il modello unificato, in unico esemplare, di cui all'allegato 1), fatte salve eventuali modifiche derivanti da norme in materia, da presentarsi, tassativamente entro il 10 dicembre, e comunque in concomitanza della scadenza della dichiarazione vitivinicola (D.M. 1/8/95 e successive modificazioni ed integrazioni), alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio per avere diritto alla rivendicazione della produzione nella campagna vitivinicola dell'anno in corso, indicando per ogni vigneto iscritto le eventuali scelte vendemmiali.

La denuncia delle uve potrà essere trasmessa anche per via telematica alla competente Camera di Commercio.

Al momento della denuncia delle uve a D.O. o IGT, l'interessato potrà decidere se rivendicare la produzione dell'intera superficie del vigneto ad un unico Albo o Elenco oppure se rivendicare parte del vigneto a diverse destinazioni. Il vigneto iscritto separatamente negli Albi o Elenchi è l'unità di riferimento per la scelta vendemmiale e il conseguente calcolo della resa produttiva.

5. Istituzione del Comitato tecnico di gestione e aggiornamento degli Albi D.O. e Elenchi delle vigne I.G.T.

Ai sensi dell'art. 10 della convenzione sottoscritta tra la Regione Puglia e l'Unione Regionale delle Camere di Commercio - Puglia - in data 27 febbraio 2003, allo scopo di conseguire una ottimale gestione degli Albi a D.O. e degli Elenchi delle vigne a I.G.T., è istituito presso l'Unioncamere - Puglia - il "Comitato tecnico di gestione e aggiornamento degli Albi D.O. e degli Elenchi delle vigne I.G.T." in appresso denominato "Comitato".

Il "Comitato" è composto da n. 2 membri dell'Assessorato regionale all'Agricoltura - Settore Agricoltura - e da n. 2 membri rappresentanti dell'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Puglia.

Il "Comitato" ha funzioni propositive, consultive ed esecutive in merito alle procedure ed adempimenti previsti in materia.

In particolare al "Comitato" spetta il compito di :

Definire ed aggiornare le procedure relative alla iscrizione/aggiornamenti dei vigneti da iscrivere e/o cancellare dagli Albi D.O. e/o Elenchi delle vigne, nonché le procedure relative alla rivendicazione delle uve;

Definire ed aggiornare le procedure di gestione, anche informatiche e telematiche, relative ai singoli Albi D.O. ed Elenchi delle vigne I.G.T.;

Definire ed aggiornare le procedure di controllo sulle produzioni a D.O. e I.G.T.;

Proporre all'Unioncamere - Puglia - e alla Regione Puglia, gli importi dei diritti camerali di cui all'art. 8 della convenzione sottoscritta in data 27 febbraio 2003, in considerazione anche dell'attività di controllo prevista dal punto 3).

Definire le modalità operative di cui all'art. 4 dell'allegato B alla Deliberazione di Giunta regionale n. 2154 del 23 dicembre 2002;

Definire le modalità per l'iscrizione di vigneti di un medesimo conduttore ma ubicati in province diverse della regione;

Definire le modalità per la cancellazione delle superfici che non siano state rivendicate per almeno un triennio;

Definire le modalità per il controllo sulle rese vendemmiali in esecuzione di quanto previsto all'Art. 16, comma 5, lettera c) della legge n. 164/92;

Definire le linee programmatiche per il rilancio e la diffusione delle produzioni regionali a D.O. e I.G.T.;

Definire e migliorare il rapporto di collaborazione a livello periferico tra gli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura e gli uffici Camerali per la definizione celere delle posizioni controverse o delle nuove

posizioni in materia di iscrizioni/aggiornamenti dei vigneti da iscrivere e/o iscritti agli Albi D.O. e/o Elenchi delle Vigne.

Il "Comitato" è supportato da una segreteria, istituita dall'Unioncamere - Puglia - che ne assicura il funzionamento e le relative spese. Il Comitato si dota di un atto organizzativo per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle suddette attività. Esso si riunisce almeno tre volte l'anno, e comunque ogni qualvolta ne risulti necessario.

6. Norme transitorie

Per la campagna vendemmiale 2003 - 2004 valgono le norme transitorie emanate dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali in merito alla rivendicazione e delle produzioni a D.O. e I.G.T. con decreto in corso di pubblicazione.